

Tar per il Veneto - Sentenza n. 297/2021 Reg. Prov. Coll. – 01320/2020 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento della Prefettura di Padova, con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di pronunciarsi tramite provvedimento espresso entro trenta giorni, in relazione alla domanda di accesso alle misure di accoglienza.

Il richiedente, cittadino pakistano, lamentava l'illegittimità dell'inerzia della Prefettura, che non avrebbe assicurato immediatamente le misure di accoglienza in seguito alla propria domanda di protezione internazionale.

Il Tribunale Amministrativo, dopo aver accolto l'istanza cautelare, ha ritenuto il ricorso fondato, sostenendo che le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 142/2015.

Inoltre, il Giudice amministrativo ha chiarito che l'avvio del procedimento, così come previsto dalla norma richiamata, doveva essere ritenuto confermato anche in quanto alla Prefettura di Padova era stata segnalata l'urgenza della richiesta di accedere alle misure di accoglienza sia dal legale del richiedente, sia dalla Questura.

Avv. Chiara Pernechele e Avv. Francesco Maracino

Dott.ssa Yvonne Valerio